

ACCESSO CIVICO

ai sensi del d.lgs. 33/2013

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale.

Come si esercita

La richiesta di accesso civico - come prevista dalla nuova normativa - non è sottoposta ad alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata all'indirizzo PEC/FAX del Coordinamento Teatrale Trentino.

Il Coordinamento Teatrale Trentino, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, sempreché la notizia rientri tra quelle oggetto di pubblicazione. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il Coordinamento Teatrale Trentino indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Requisiti:

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento:

30 giorni

Termini di presentazione:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

Documentazione:

La richiesta va presentata sul modulo appositamente predisposto nella sezione “*Amministrazione trasparente – Accesso civico*”:

- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: postacertificata@pec.trentinospettacoli.it
- tramite fax al n. 0461426455

Riferimenti normativi:

Art. 5 (Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33)

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.